



**Studio Mocarelli – Dottore Commercialista**

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

**N.11**

**News per i Clienti dello studio**

**del 23 marzo 2021**

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Domande di accesso a CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga COVID-19: termine ultimo 31 marzo 2021**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il messaggio 9.3.2021 n. 1008, **l'INPS è intervenuto in merito alla disposizione** indicata all'art. 11 co. 10-bis del DL 183/2020 (c.d. decreto "Milleproroghe"), **con cui sono stati differiti al 31.3.2021 i termini di decadenza** scaduti entro il 31.12.2020 **per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19** e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo degli stessi. Con l'occasione, l'INPS chiarisce che per quanto riguarda le **domande di accesso ai trattamenti** che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, **già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda** (e, quindi, per intervenuta decadenza dell'intero periodo richiesto), i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, **non dovranno riproporre nuove istanze**. Invece, per quanto riguarda le **domande già inviate e accolte parzialmente** per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini disposto dal DL 183/2020, **dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi**.

### **Premessa**

Con messaggio 9.3.2021 n. 1008, l'INPS è intervenuto in merito **all'art. 11 co. 10-bis del DL 183/2020** (c.d. decreto "Milleproroghe"), con cui **sono stati differiti al 31.3.2021 i termini di decadenza scaduti entro il 31.12.2020** per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di



[www.studiomocarelli.it](http://www.studiomocarelli.it)  
[info@studiomocarelli.it](mailto:info@studiomocarelli.it)

integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19 e dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo degli stessi.

Osserva

In pratica, rientrano nel differimento in questione **tutte le domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria e in deroga, di assegno ordinario (ASO)** garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di **Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)** connesse all'emergenza da COVID-19, i cui **termini di trasmissione sono scaduti al 31.12.2020.**

#### Invio delle domande di accesso

Tenendo conto che la disciplina emergenziale di cui al DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio") - come da ultimo confermata dall'art. 1 co. 301 e 304 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - prevede che **le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19** devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione** o di riduzione dell'attività lavorativa, per l'Istituto previdenziale ne consegue che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali **le domande riferite a periodi del 2020 fino a novembre compreso.**

Osserva

Secondo quanto indicato dall'INPS, **i datori di lavoro che**, per i periodi oggetto del differimento operato dal DL 183/2020, non avessero inviato le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale in questione, **potranno dunque trasmetterle entro il termine del 31.3.2021.**

A tal fine, dovranno essere **utilizzate le medesime causali già istituite e relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19**, appositamente riepilogate in un documento allegato al messaggio in esame.

Osserva

Sul punto, l'Istituto previdenziale chiarisce che, per quanto attiene **alle domande di accesso** ai trattamenti che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, **già inviate e respinte** con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda (e, quindi, per intervenuta decadenza dell'intero periodo richiesto), **i datori di lavoro**, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, **non dovranno riproporre nuove istanze.**

Invece, per quanto riguarda le **domande già inviate e accolte parzialmente** per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, **i datori di lavoro**, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi

decaduti e rientranti nel differimento dei termini disposto dal DL 183/2020, **dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.**

### **Richieste di pagamento diretto**

La disposizione indicata nel decreto "Milleproroghe" riguarda anche le **trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto** o per il saldo dei trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza **sono scaduti entro il 31.12.2020.**

### Osserva

In particolare, la relativa disciplina emergenziale - in ultimo l'art. 1 co. 302 della L. 178/2020 - stabilisce che **in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS**, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto previdenziale tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli "SR41" e "SR43" semplificati) **entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale** ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l'autorizzazione, **se tale termine è più favorevole all'azienda.**

Pertanto, precisa l'INPS, il differimento al 31.3.2021 riguarda anche in questo caso le trasmissioni riferite a **eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa** connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 **terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all'azienda entro l'1.12.2020.**

### Osserva

Operativamente, **i datori di lavoro che**, per i periodi oggetto del differimento, non avessero mai inviato i modelli "SR41" e "SR43" semplificati, **potranno provvedere alla relativa trasmissione entro il termine del 31.3.2021.**

Invece, **con riferimento ai modelli "SR41" e "SR43" semplificati**, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel periodo oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro **non dovranno riproporne l'invio.** Le sedi territoriali dell'INPS provvederanno quindi **alla liquidazione dei trattamenti autorizzati.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

cordiali saluti